



14/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Sergio Antonio Prestianni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. 14804 del registro di segreteria, introdotto da:

R. G., con avv.ti nato il omissis a omissis e residente a omissis - C.F. omissis, con gli avv.ti Renzo Filoia e Francesca Torre, entrambi del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Firenze, Lungarno Amerigo Vespucci n. 18;

contro

Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.), rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti,

AVENTE AD OGGETTO *“l'accertamento del diritto del ricorrente alla rivalutazione della propria pensione in misura pari al 100% dell'inflazione, ovvero in misura piena”*.

VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa;

UDITO, alla pubblica udienza dell'11 marzo 2026, con l'assistenza del segretario dott.ssa Marta Mariani, l'avv. Luca Iero per l'I.N.P.S.; nessuno è comparso per il ricorrente.

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente ha proposto ricorso chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla integrale rivalutazione della propria pensione, superiore a 4 volte il minimo INPS, previa dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1 comma 309 e 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), in relazione agli artt. 3, 23, 36 e 38 della Costituzione. Tali articoli di legge hanno previsto, in particolare, una riduzione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, in misura crescente, per scaglioni. Secondo tale previsione, le pensioni più basse, fino a quattro volte il trattamento minimo, ricevono una rivalutazione integrale, mentre le pensioni di importo complessivamente più elevato sono suddivise in ulteriori 5 scaglioni e ricevono una rivalutazione decrescente, pari all'85% per lo scaglione più basso, riferito alle pensioni di importo complessivo pari o inferiore a cinque volte il trattamento minimo, sino al 32% per lo scaglione più elevato, comprensivo delle pensioni superiori a dieci volte il trattamento minimo.

La Corte costituzionale è intervenuta più volte sulla questione della legittimità costituzionale delle norme di legge in questione. In particolare, con la sentenza n. 19/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate in riferimento,

complessivamente, agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost..

In una seconda occasione, con sentenza n. 167/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte dei conti.

Analoghe considerazioni erano, peraltro, già state svolte anche dalla giurisprudenza contabile (in particolare, Corte dei conti, Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 11/2024, alle cui motivazioni si rinvia ai sensi dell'art. 39 co. 2 lett. d c.g.c.).

Tutto ciò considerato, la domanda di accertamento del diritto alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico avanzata dal ricorrente non può trovare accoglimento.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P Q M

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. **14804** del registro di segreteria: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'INPS ari ad euro 1.200,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Deposito della sentenza entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 167 co. 1

